

Decisione n. 1/2026/CFA

Proc. n. 3/2025/CFA

FEDERAZIONE ITALIANA GINNASTICA
LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

Composta da

Avv. Monica Campione	Presidente - estensore
Prof. Avv. Valerio Brizzolari	Componente
Avv. Claudio Antonio Crocè	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento iscritto al R.G. n. 3/2025, instaurato a seguito di reclamo proposto da:

- **Natalia Krivosheina** “omissis”, e l’**Associazione Polisportiva Dilettantistica Montelupo** (C.F. 04214270409), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Elio Canzano “omissis”, entrambi rappresentati e difesi dall’**Avv. Matteo Benciolini** “omissis” del foro di Bologna, presso il cui studio in Bologna (BO), Via Galliera n. 22 (p.e.c. matteo.benciolini@ordineavvocatibopec.it) hanno eletto domicilio;
- **Luciana De Corso** “omissis” e l’**Associazione Sportiva Dilettantistica Terranuova** (C.F.: 01885130516), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Sig.ra Maria Lettieri, “omissis”, entrambe rappresentate e difese dall’**Avv. Fabio Maria Fois** “omissis” del Foro di Sassari, presso il cui studio in Sassari (SS), Piazza Fiume n. 6 (p.e.c. avvocatofabiomariafois@pec.it) hanno

eletto domicilio;

avverso

la **decisione del Tribunale Federale n. 12/2025 della Federazione Ginnastica d'Italia**, emessa in data 12.12.2025 e pubblicata il 15.12.2025, al fine di ottenere:

- *“IN VIA PRINCIPALE - riformare, in parte qua, la sentenza n. 12/2025 del Tribunale Federale FGI pubblicata in data 15 dicembre 2025, limitatamente alle parti in cui dispone “Per il 10° e l’11° capo di incolpazione dell’atto di deferimento, vista la violazione dell’art. 4 RGD e il combinato disposto degli artt. 12, comma 4, e 35 RGD, irroga a carico di Natalia Krivosheina la sanzione della sospensione per la durata di sei mesi, con inibizione a partecipare a qualunque attività sociale e/o federale” nonché “Per il 12° capo di incolpazione dell’atto di deferimento, visto l’art. 6, comma 5, RGD, in relazione al 10° e all’11° capo di incolpazione, richiamati gli artt. 4, 12, comma 4, e 35 RGD, irroga a carico della ASPD Montelupo l’esclusione dai prossimi due campionati di squadra Gold”, nonché avverso ogni altra statuizione presupposta, consequenziale, attuativa e/o comunque connessa in quanto la condotta contestata non costituisce illecito sportivo; IN SUBORDINE - riformare, in parte qua, la suddetta sentenza, riconoscendo che la condotta contestata è stata posta in essere in totale buona fede sulla base di una comune e diffusa interpretazione del quadro regolamentare FGI, ampiamente condivisa dalla generalità degli Affiliati e mai contestata dall’ordinamento federale e, comunque, in assenza di qualsiasi fine illecito elusivo e/o in assenza di consapevolezza circa il carattere non consentito della stessa condotta, e conseguentemente prosciogliere o applicare la sanzione sostitutiva proposta dalla Procura Federale e dalla Procura Nazionale dello Sport e/o riconoscere le circostanze attenuanti ricorrenti nel caso di specie, con ogni conseguente*

rideterminazione del trattamento”, nell’interesse delle reclamanti **Natalia Krivosheina e A.P.D. Montelupo**;

- l’annullamento parziale della decisione, *“in parte qua, in relazione alla condanna delle esponenti per i capi di incolpazione nn. 2, 3, 7 e 12, quest’ultimo con riferimento ai capi nn. 2, 3 e 7, dell’atto di deferimento, stante le eccezioni e i motivi tutti oggetto della presente impugnazione, e per l’effetto disporre il proscioglimento delle reclamanti da ciascuna accusa indicata in tali capi di incolpazione e nei relativi capi della decisione impugnata, ciascuna in via autonoma, ovvero, in subordine, ridurre le condanne irrogate per i motivi tutti superiormente esposti in parte motiva*”, nell’interesse delle reclamanti **Luciana De Corso e A.S.D. Ginnastica Terranuova**;

visti i reclami ed i relativi allegati;

visti tutti gli atti di causa;

uditi, all’udienza del 16.02.2026, tenutasi a mezzo di videoconferenza, il Procuratore federale, Avv. Alessandro Benincampi, il Procuratore Nazionale dello Sport applicato, Prof.ssa Avv. Maria Elena Castaldo, intervenuta ai sensi dell’art. 52, comma 2, del Codice della Giustizia sportiva del CONI, l’Avv. Matteo Benciolini per la A.P.D. Montelupo e per la tesserata Natalia Krivosheina, l’Avv. Fabio Maria Fois per la A.S.D. Ginnastica Terranuova e per la tesserata Luciana De Corso.

Ritenuto in fatto

Con i reclami ritualmente proposti, la Prof.ssa Luciana De Corso e l’A.S.D. Ginnastica Terranuova, nonché la Sig.ra Natalia Krivosheina e l’A.P.D. Montelupo, hanno impugnato la sentenza n. 12/2025, emessa dal Tribunale Federale in data 12 dicembre 2025, con la quale sono state irrogate a loro carico sanzioni disciplinari.

1. Lo svolgimento del procedimento.

La vicenda trae origini dalle dichiarazioni rese dalla Sig.ra “omissis” ex Direttore Tecnico Federale, e pubblicate in un articolo dal Corriere della Sera in data 29.03.2025.

A seguito di tali dichiarazioni la Procura federale decideva di avviare un procedimento disciplinare, iscritto nell'apposito registro al n. 11/2025, chiedendo, altresì, l'intervento della Procura Generale dello Sport del CONI “in considerazione della delicatezza delle indagini”. All'esito dell'istruttoria, nella quale venivano ascoltati la “omissis” e vari soggetti coinvolti, sigg. [omissis], in data 28.05.2025 la Procura notificava alle Parti l'avviso di conclusione indagini con intendimento al deferimento.

Seguiva il deposito di memorie difensive da parte degli Interessati, con istanza di patteggiamento senza incolpazione da parte di alcuni.

In conseguenza di quanto sopra, in data 27.06.2025 veniva notificato, alle odierne Reclamanti, atto di deferimento della Procura Federale F.G.I. e della Procura Generale dello Sport del CONI, per una serie di violazioni disciplinari che si assumevano commesse tra il 2022 e il 2025.

Costituitesi in giudizio, le parti deferite depositavano memorie difensive.

All'udienza del 18.09.2025, la difesa di De Corso, Lettieri e A.S.D. Ginnastica Terranuova sollevava eccezioni preliminari relative alla nullità e/o inutilizzabilità degli atti di indagine.

In data 26.09.2025 la Procura Federale inviava alla Segreteria degli Organi di Giustizia un'istanza per l'applicazione consensuale delle sanzioni ex art. 65 R.G.D., formulata dalle incolpate Krivosheina e A.P.D. Montelupo.

Con ordinanza del 13.10.2025, il Tribunale Federale:

- respingeva l'istanza di patteggiamento presentata dalle odierne reclamanti, Krivosheina e A.P.D. Montelupo, in quanto tardiva;
- respingeva l'eccezione di nullità/inutilizzabilità degli atti di indagine per violazione

dell'art. 52, comma 2, C.G.S. CONI;

- accoglieva l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase di indagine dalle tecniche Spinelli e Krivosheina e dalle atlete "omissis", Mazzoni e "omissis" disponendone lo stralcio dal fascicolo del procedimento;
- ammetteva d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, R.G.D., l'esame testimoniale delle medesime "omissis" Mazzoni e "omissis" e Spinelli.

L'ampia istruttoria dibattimentale si sviluppava nelle successive udienze del 31 ottobre, 7 e 10 novembre 2025, con acquisizione di documentazione e audizione delle testimoni ammesse.

All'esito, le Parti depositavano memorie conclusive e la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 12.12.2025.

Con decisione del 12.12.2025, bilateralmente impugnata in questa sede, il Tribunale Federale decideva condannando le Incolpate con riferimento a diversi capi di incolpazione, come meglio riportato al paragrafo 3 che segue.

Le incolpate proponevano impugnazione mediante articolati reclami, le cui motivazioni sono rappresentate al paragrafo 4 che segue.

La Procura Federale e la Procura Generale dello Sport non proponevano reclamo.

Riunite le due impugnazioni, la Corte fissava udienza il 26.01.2026 e rinviata al 16.02.2026 la discussione.

Le Difese, la Procura Federale e la Procura Generale dello Sport, per il tramite del Procuratore Nazionale dello Sport applicato, deducevano sulle rispettive posizioni, con garanzia di pieno contraddittorio e precisando le rispettive conclusioni. Al termine, la Procura si richiamava alle conclusioni già formulate innanzi al Tribunale Federale, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado; le Difese concludevano per l'accoglimento dei rispettivi reclami, il tutto come meglio descritto nei paragrafi che

seguono.

2. Le richieste della Procura e le difese delle incolpate in primo grado.

L'atto di deferimento contestava complessivamente 13 capi di incolpazione.

A carico di **Luciana De Corso**, in proprio e nella qualità di Amministratore di fatto della A.S.D. Ginnastica Terranuova, e della Sig.ra **Maria Lettieri**, in qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della A.S.D. Ginnastica Terranuova, venivano contestate, a vario titolo, violazioni degli artt. 2 e 4 del Regolamento di Giustizia F.G.I. (R.G.D.), degli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e dell'art. 8 del Regolamento Organico F.G.I. Le condotte addebitate concernevano, per quanto qui di rilievo, in estrema sintesi: - l'aver chiesto e attuato il c.d. "tesseramento in appoggio" di alcune ginnaste, eludendo le norme federali sul prestito (**capi 2 e 4**); - l'aver esibito e utilizzato tali atlete in gara, assicurando un indebito vantaggio alla propria società (**capo 3**); - l'aver costretto e/o comunque indotto le ginnaste a stipulare un accordo di svincolo condizionato al pagamento di un'indennità di preparazione (i.e. premio di formazione) non dovuta (**capo 7**); - irregolarità nella gestione contabile di dette somme (**capo 8**).

A carico della Sig.ra **Natalia Krivosheina** (Tecnica dell'A.S.P.D. Montelupo), venivano contestate violazioni degli artt. 2 e 4 R.G.D. e degli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per aver omesso di denunciare le presunte condotte illecite (**capo 9**) e per aver consentito il "tesseramento in appoggio" di ginnaste presso l'A.S.D. Ginnastica Terranuova, permettendone l'utilizzo in gara e assicurando così un indebito vantaggio a quest'ultima (**capi 10 e 11**).

A carico dell'**A.S.D. Ginnastica Terranuova** veniva contestata la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 4, R.G.D. per le violazioni ascritte alla Sig.ra De Corso e alla Sig.ra Lettieri (**capo 12**).

A carico dell'**A.P.D. Montelupo** veniva contestata la responsabilità oggettiva ai sensi

dell'art. 6, comma 4, R.G.D. per le violazioni ascritte alla Sig.ra Krivosheina (**capo 13**).

La Procura Federale, nelle sue conclusioni, chiedeva l'irrogazione di sanzioni che includevano sospensioni da attività federali, ammende e partecipazione a corsi di formazione in materia di legalità e correttezza amministrativa, anche in sostituzione della pena principale.

Le difese chiedevano il proscioglimento da ogni addebito per infondatezza e indimostrabilità delle accuse, aderendo, in via subordinata e per quanto di rispettivo interesse, alle richieste di applicazione di sanzioni sostitutive o con applicazione di sanzioni più lievi.

3. L'esito del giudizio di primo grado e la decisione assunta dal Tribunale.

Con la sentenza n. 12/2025, il Tribunale Federale ha parzialmente accolto il deferimento, ritenendo fondati i seguenti capi di incolpazione:

- relativamente al "tesseramento in appoggio" (**capi 2 e 3 a carico della Sig.ra De Corso e capi 10 e 11 a carico della Sig.ra Krivosheina**), qualificando tale pratica come un *“artificio per eludere la normativa federale simulando come tesseramento quello che dovrebbe essere un prestito a tutti gli effetti”*. Tale condotta è stata ricondotta alla violazione dell'art. 4 R.G.D. (illecito sportivo) e degli artt. 12, comma 4, e 35 R.G.D. (frode sportiva), in quanto l'assenza di un divieto espresso non ne implicherebbe la liceità, laddove la finalità sia elusiva delle norme sul prestito;
- relativamente alla illegittimità dell'indennità di preparazione (i.e. premio di formazione), corrisposta e non dovuta (**capo 7 a carico della Sig.ra De Corso**);
- relativamente alla violazione dell'art. 2 R.G.D. per incasso in contanti in violazione dell'art. 25, comma 5, L. 133/1999 ed alle irregolarità contabili nella gestione di tali somme (**capo 8 a carico della Sig.ra Lettieri**).

Di conseguenza, è stata affermata la responsabilità oggettiva delle rispettive società, **A.S.D. Ginnastica Terranuova (capo 12) e A.P.D. Montelupo (capo 13).**

Quanto agli altri capi di incolpazione di cui al deferimento, il Tribunale riteneva di assolvere gli Incolpati per carenza di prove.

In punto di sanzioni, il Tribunale non riconosceva le circostanze attenuanti e rigettava la richiesta di applicazione di sanzioni alternative, affermando di non avere *“il potere di condannare i deferiti a pene diverse da quelle previste dall’ordinamento federale”*.

Per l’effetto, con riferimento ai capi di incolpazione di cui all’atto di deferimento, venivano irrogate le seguenti **sanzioni**:

- alla Sig.ra **Luciana De Corso**: otto mesi di sospensione per i capi 2 e 3 (con applicazione delle aggravanti ex art. 22, lett. f) e k) R.G.D.) e due mesi di sospensione per il capo 7, con inibizione a partecipare a qualunque attività sociale e/o federale;
- alla Sig.ra **Natalia Krivosheina**: sei mesi di sospensione, con inibizione a partecipare a qualunque attività sociale e/o federale, per i capi 10 e 11;
- alla Sig.ra **Maria Lettieri**: ammenda di € 500,00 per il capo 8;
- alla **A.S.D. Ginnastica Terranuova**: esclusione dai prossimi due campionati di squadra Gold per il capo 12 (sebbene riportato in sentenza come capo 13), si ritiene in relazione ai capi 2 e 3 (sebbene riportati in sentenza come capi 10 e 11), ammenda di € 5.000,00 per il capo 12 (sebbene riportato in sentenza come capo 13) in relazione al capo 7, ammenda di € 750,00 per il capo 12 (sebbene riportato in sentenza come capo 13) in relazione al capo 8, oltre ad una ulteriore ammenda di € 500,00 per recidiva;
- alla **A.P.D. Montelupo**: esclusione dai prossimi due campionati di squadra Gold per il capo 13 (sebbene riportato in sentenza come capo 12) in relazione ai capi 10

e 11.

4. I motivi di reclamo.

Avverso la predetta decisione hanno proposto reclamo la Sig.ra Luciana De Corso e la A.S.D. Ginnastica Terranuova, nonché la Sig.ra Natalia Krivosheina e l'A.P.D. Montelupo, deducendo i seguenti motivi.

A) Reclamo Luciana De Corso e A.S.D. Ginnastica Terranuova:

1) inammissibilità e/o inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali: si eccepisce la violazione di norme procedurali (artt. 44, 48, 72, 73 R.G.D., artt. 2 e 103 C.G.S. CONI, artt. 115, 127-bis e 244 c.p.c.) per aver il Tribunale ammesso d'ufficio le testimonianze senza una previa indicazione dei capitoli di prova, ledendo il diritto al contraddittorio, senza motivazione in ordine alla loro necessità ai fini decisionali ed alla conseguente ammissione d'ufficio. Si contesta, inoltre, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese da soggetti nella loro qualità di parti del procedimento, stante la nullità dei patteggiamenti;

2) insufficienza delle dichiarazioni etero-accusatorie ed erronea valutazione delle prove: si lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 192, comma 3, c.p.p., per non aver il Tribunale verificato l'attendibilità delle testimoni e per l'assenza di riscontri esterni, posto l'interesse che le stesse avrebbero avuto nel procedimento;

3) infondatezza dei capi di incolpazione e assenza dell'elemento soggettivo: si sostiene l'insussistenza di una violazione della normativa sul tesseramento, evidenziando come la stessa sentenza riconosca l'assenza di una norma che vieti espressamente il c.d. "tesseramento in appoggio". Si deduce, in ogni caso, la natura di prassi diffusa di tale modalità operativa e l'assenza di un intento elusivo o di un elemento psicologico colpevole;

4) eccessività e illegittimità delle sanzioni: si contesta l'erronea applicazione delle sanzioni in punto di gravità e di applicazione di circostanze aggravanti a carico della Prof.ssa De Corso, nonché l'omessa applicazione del cumulo giuridico.

5) inapplicabilità responsabilità oggettiva per la A.S.D. Ginnastica Terranuova: si eccepisce l'inapplicabilità della responsabilità oggettiva per l'assenza di colpevolezza della Sig.ra De Corso e, in subordine, l'eccessività delle sanzioni irrogate.

B) Reclamo Natalia Krivosheina e A.P.D. Montelupo:

1) insussistenza della violazione contestata e liceità della condotta: si deduce l'erroneità della condanna, sostenendo che il c.d. "tesseramento in appoggio" costituisce una prassi sportiva consolidata e non vietata da alcuna norma federale. Il Tribunale avrebbe illegittimamente creato una fattispecie di illecito, priva di fondamento normativo, non essendo la condotta finalizzata a creare vantaggi competitivi ma a tutelare lo sviluppo tecnico delle atlete;

2) errata e contraddittoria ricostruzione della fattispecie: si lamenta l'omesso esame di elementi decisivi che avrebbero dimostrato l'assenza di un ingiusto vantaggio e di un intento elusivo. Si evidenzia la buona fede della Sig.ra Krivosheina, indotta ad agire da una prassi diffusa e mai censurata in precedenza;

3) mancata applicazione delle sanzioni alternative e/o delle circostanze attenuanti e sproporzione della sanzione: si contesta la decisione del Tribunale Federale in relazione al diniego di applicazione di sanzioni diverse da quelle tipizzate, ignorando i principi di proporzionalità, congruità e ragionevolezza. La sanzione irrogata viene definita sproporzionata rispetto al marginale apporto causale delle Reclamanti e in contrasto con le stesse richieste della Procura Federale.

Considerato in diritto

- I. Preliminarmente, si precisa che, come emerge dall'atto di reclamo depositato nell'interesse della Sig.ra De Corso e della A.S.D. Ginnastica Terranuova, la condanna a carico della Sig.ra Maria Lettieri, relativamente al capo 8 di incolpazione dell'atto di deferimento, e la sanzione per responsabilità oggettiva a carico dell'Associazione, relativamente al capo 12 di incolpazione dell'atto di deferimento, in relazione al capo 8, non sono state oggetto di impugnazione e, pertanto, non rientrano nel perimetro del presente giudizio di appello. Relativamente a tali sanzioni, la decisione di primo grado deve, pertanto, ritenersi passata in giudicato.
- II. Il tenore delle censure contenute nel terzo motivo del reclamo presentato dalla difesa della Sig.ra De Corso e della A.S.D. Ginnastica Terranuova, nonché nel primo motivo del reclamo presentato dalla difesa della Sig.ra Krivosheina e della A.P.D. Montelupo, tutte relative alla sussistenza della violazione concernente il c.d. "tesseramento in appoggio", di cui ai capi di incolpazione dell'atto di deferimento, rispettivamente n. 2, 3 e 7 a carico della Sig.ra Luciana De Corso e n. 10 e 11 a carico della Sig.ra Natalia Krivosheina, assumono, ad avviso del Collegio, veste di questioni pregiudiziali verso cui è necessario immediatamente soffermarsi siccome idonee ad assorbire le ulteriori doglianze proposte dalle Reclamanti e, dunque, costituenti, per il principio della ragione più liquida, il percorso di un più rapido scrutinio per giungere all'accoglimento del reclamo stesso (in argomento, tra le molte, Collegio di Garanzia dello Sport, decisione nn. 62/2022, 62/2023 e 85/2023).
- III. Con riguardo alla decisione di primo grado, oggetto del presente appello, in riferimento ai capi di incolpazione 2, 3 e 7 da un lato e 10 e 11 dall'altro, di cui all'atto di deferimento, sopra citati, il Tribunale Federale ha affrontato la questione del cosiddetto "tesseramento in appoggio", definendolo come la prassi relativa al "caso di un atleta, tesserato per una società, il quale però si allena prevalentemente presso

una società diversa”.

Il ragionamento del Tribunale si è articolato come, sinteticamente, riportato di seguito:

- inquadramento normativo e assenza di divieto espresso: il Tribunale ha, preliminarmente, riconosciuto che la normativa federale, in particolare l'art. 8 del Regolamento Organico FGI sul tesseramento, non contempla espressamente la figura del “tesserato in appoggio” e che *“nessuna norma vieta espressamente che un tesserato possa allenarsi presso altra società con il consenso della società di appartenenza”*;
- sulla qualificazione nel merito: essendo emerso dalle indagini che tale condotta è una prassi consolidata tra le società, il Tribunale ha rilevato che da tale prassi si potrebbero generare delle alterazioni negli equilibri competitivi, favorendo le società più blasonate a scapito di quelle minori. Tuttavia, ha anche riconosciuto che, un divieto assoluto, potrebbe limitare le legittime ambizioni di crescita di giovani atleti/e e la loro possibilità di partecipare, per il tramite di altre società, a competizioni di livello superiore, precisando, infine, che la legittimità o meno del “tesseramento in appoggio” in generale, presuppone preliminarmente *“una serie di attente valutazioni di natura politica più che giuridica, valutazioni che attengono al giusto temperamento tra le esigenze delle società e quelle degli atleti, valutazioni quindi che non possono essere rimesse alla Giustizia Federale, appartenendo agli Organi Federali preposti.”*;
- sulla liceità della condotta: pur prendendo atto dell'assenza di un espresso divieto e della competenza riservata agli Organi Federali a valutare la legittimità o meno del “tesseramento in appoggio”, il Tribunale ha sostenuto, comunque, l'applicabilità di un principio più ampio, precisando che *“non necessariamente, però, l'assenza di un esplicito divieto deve essere*

*interpretato come liceità della condotta” e che le condotte oggetto del procedimento debbano, comunque, qualificarsi come un “accordo simulato” in elusione delle disposizioni regolamentari sul prestito degli atleti. Secondo il Tribunale, infatti, “il tesseramento vincola reciprocamente l’atleta e la società. Laddove sorga la necessità temporanea di sospendere tale vincolo è possibile ricorrere al prestito”. Avendo riscontrato che nel caso *de quo* le atlete, pur essendo tesserate per la A.S.D. Ginnastica Terranuova, continuavano ad allenarsi anche presso la A.P.D. Montelupo, società di origine, e avendo ritenuto provata l’esistenza di accordi verbali circa la corresponsione del premio di formazione, la fattispecie avrebbe dovuto inquadrarsi come prestito e non come tesseramento;*

- configurazione dell’illecito sportivo: sulla base di tale ricostruzione, il Tribunale ha, quindi, concluso che le condotte contestate integrassero un illecito sportivo ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Giustizia, rappresentando *“un artificio per eludere la normativa federale simulando come tesseramento quello che dovrebbe essere un prestito a tutti gli effetti”*, costituendo un atto diretto ad alterare il corretto svolgimento dell’attività tecnica agonistica federale e ad assicurare un ingiusto vantaggio all’A.S.D. Ginnastica Terranuova nelle competizioni, attraverso l’elusione di norme regolamentari. Per tale motivo, il Tribunale federale ha ritenuto fondati i capi di incolpazione in menzione a carico delle odierne Reclamanti, con richiamo anche alla fattispecie della frode sportiva di cui all’art. 35 RGD.

IV. Il reclamo è fondato e merita accoglimento.

L’inquadramento del Tribunale non appare condivisibile poiché gravato, tra l’altro, da evidenti contraddizioni sia logiche che giuridiche, fino al punto di determinare la creazione di nuove ipotesi di responsabilità assenti nel diritto sportivo, in violazione

dei principi di legalità, tassatività e divieto di analogia, sanciti, ormai, anche da una consolidata giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (cfr. decisioni nn. 25/2025, 85/2023 e 23/2021).

Esaminando il percorso interpretativo che ha condotto il Tribunale Federale a ritenere illecita la condotta contestata alle odierne Reclamanti, si evince, innanzitutto, una contraddizione di fondo. Al termine di un'attenta e, innegabilmente, approfondita attività istruttoria, è emerso che non esistono norme che vietino la condotta contestata.

Nonostante ciò, il Tribunale ha ritenuto che la stessa integrasse gli estremi di un illecito sportivo in quanto *“per le ginnaste “omissis” e Mazzoni era stata concordato il loro tesseramento presso la ASD Terranuova per una singola annualità poi rinnovata, finalizzata alla partecipazione alla serie A e con esclusione del successivo pagamento del premio di formazione. Tali condizioni, però, lungi dal potersi configurare come tesseramento, sono tipiche del prestito degli atleti”*.

Orbene, ai sensi dell'art. 8, comma 15, del R.O., il Prestito ha le seguenti caratteristiche:

- trasferimento ad altra Società affiliata di uno o più atleti;
- entro il limite di un atleta per Campionato;
- per la durata di un Campionato;
- al termine dello svolgimento del Campionato, automaticamente l'atleta prestato rientra nella Società di origine;
- risulta indifferente, ai fini della legittimità del prestito, il luogo di allenamento del “tesserato in prestito”, non rilevandosi, nella normativa federale, alcuna disposizione che preveda divieti o limitazioni in merito.

Nella vicenda da cui trae origine il procedimento, la condotta contestata concerne:

- il trasferimento presso la A.S.D. Ginnastica Terranuova di due atlete, “omissis” e Anastasia Mazzoni;
- il rinnovo di tale tesseramento per gli anni 2022, 2023 e 2024 per la “omissis” e 2023 e 2024 per la Mazzoni, nel rispetto delle procedure federali e senza che risultino agli atti contestazioni in merito;
- il tesseramento delle atlete presso la A.S.D. Ginnastica Terranuova è stato perfezionato in seguito a iniziale concessione di nulla osta da parte della società di appartenenza, la A.P.D. Montelupo;
- il trasferimento delle atlete presso la A.P.D. Montelupo nel 2025, in seguito a richiesta di nulla osta alla A.S.D. Ginnastica Terranuova, la cui concessione veniva negata determinando la proposizione di ricorso, ai sensi dell’art. 8, comma 10, R.O., da parte delle atlete, definitosi con un accordo transattivo tra le Parti;
- risulta indifferente, ai fini della legittimità dei tesseramenti, il luogo di allenamento delle tesserate, non rilevandosi, nella normativa federale, alcuna disposizione che preveda divieti o limitazioni in merito.

Da quanto riportato appare evidente come, già in relazione all’elemento oggettivo, la condotta contestata presenti connotazioni ben differenti dalla fattispecie relativa al prestito, disciplinata dal R.O. e del quale dovrebbe rappresentare una elusione, posto che la vicenda ha interessato il tesseramento di diverse atlete per una pluralità di anni e per la partecipazione a diversi Campionati, risultando, peraltro, inconferente il luogo di allenamento delle atlete, non rilevandosi, a tal proposito, violazione di alcuna norma federale.

Peraltro, non può non rilevarsi altra contraddizione in merito, nella sentenza del Giudice di prime cure, laddove, in relazione al caso dell’atleta Fulignati, dapprima conclude che *“dall’istruttoria non sono emersi elementi sufficienti a ritenere simulato*

il suo tesseramento presso A.S.D. Terranuova” ma poco dopo riporta che “i prestiti simulati di “omissis” e Mazzoni costituiscono un caso di illecito sportivo previsto dall’art. 4 RGD”.

Neppure appare dimostrato l’elemento soggettivo dell’illecito contestato, non potendosi non rilevare come, dall’attività istruttoria agli atti, sia emerso chiaramente (e sia stato anche riconosciuto dallo stesso Tribunale federale) che la condotta contestata rappresenti una prassi tra le società sportive affiliate alla Federazione Ginnastica d’Italia e come la realizzazione delle condotte contestate comporti il compimento di atti (ovvero la presentazione di apposite domande, tramite modulistica predisposta dalla Federazione) che necessitano di approvazione da parte della Federazione stessa, con ciò confermando la piena consapevolezza e conoscenza dei fatti da parte di tutti i soggetti coinvolti. Se tali condotte avessero rappresentato atti in violazione di disposizioni federali, ben avrebbero potuto, sia le Società sportive coinvolte che la Federazione, intervenire e segnalare le violazioni agli Organi preposti. Nessuna segnalazione, invece, risulta sia mai stata posta in essere da alcuno dei soggetti in menzione, né in relazione ai tesseramenti oggetto del presente procedimento, né in relazione ad altri casi analoghi nel tempo.

Ma vi è di più. Nel dicembre 2024, a seguito del diniego di concessione del nulla osta da parte della A.S.D. Ginnastica Terranuova, come già indicato in precedenza, le atlete Mazzoni e “omissis” presentavano ricorso ai sensi dell’art. 8, comma 10, R.O. (la cui documentazione risulta acquisita agli atti); la vicenda veniva, pertanto, portata a conoscenza anche del Tribunale federale che ben avrebbe potuto attivarsi, qualora avesse ritenuto possibile un rilievo a fini disciplinari dei fatti oggetto del procedimento, eventualmente anche notiziando la Procura per quanto di competenza, ma non risultano riscontri in tal senso.

La prassi consolidata nel tempo presso le società sportive, l’assenza di interventi da

parte della Federazione (così come, del resto, da parte degli Organi di Giustizia sportiva) rispetto a tale prassi e, in generale, alle operazioni di tesseramento con caratteristiche comuni alla fattispecie per cui si procede, ben avrebbero potuto determinare un legittimo affidamento circa la liceità della condotta e, pertanto, l'assenza dell'elemento psicologico concernente l'intento elusivo di una norma federale.

Non risulterebbe, pertanto, condivisibile né l'inquadramento della fattispecie né la conclusione cui è giunto il Giudice di prime cure, in quanto, per poter ravvisare un illecito nelle condotte in menzione, occorrerebbe una ricostruzione interpretativa, così sostituendosi al legislatore nel delineare una fattispecie *ad hoc*, il c.d. "prestito simulato" (*rectius*: tesseramento simulato), attualmente non tipizzata da alcuna norma e basata su ipotesi non assistite da certezza, per poi ricondurla forzatamente alla nozione generica di illecito sportivo ex art. 4 RGD o di frode sportiva art. 35 RGD (sebbene, rispetto a tale ultima ipotesi, non risulti agli atti nessuna attività istruttoria che abbia portato a ritenere sussistenti alcuno degli elementi costitutivi della fattispecie, in particolare per quanto concerne l'intento fraudolento e la presenza di false attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali essendo, in effetti, tale contestazione del tutto assente nei capi di incolpazione di cui all'atto di deferimento e menzionata, per la prima volta, solo nella decisione del Giudice di primo grado). Operazione che, peraltro, avrebbe dovuto concludersi negativamente, riconoscendo sia l'insussistenza dell'elemento oggettivo che dell'elemento soggettivo degli illeciti ipotizzati per quanto in precedenza già riportato.

A tal proposito, si ribadisce come il Collegio di Garanzia "*(vedasi decisioni n. 15/2017, 23/2021, 19/2022 e 34/2022)* ha più volte affermato che le sanzioni previste dai codici di giustizia sportiva o dai regolamenti delle singole Federazioni forniscono, come nel caso che ci occupa, mediante l'istituto della tipizzazione, sanzione precisa a condotta

precisa ed individuata” (cfr. decisione Collegio di Garanzia n. 85/2023).

Nell'Ordinamento sportivo non è consentito allargare o restringere la portata e il novero delle sanzioni, né punire una condotta non espressamente prevista. Nel percorso tracciato di illogicità e contraddittorietà della motivazione della gravata decisione, invece, questo è esattamente ciò che è successo.

Il Tribunale federale ha rilevato la sussistenza di un illecito in una condotta non espressamente vietata, ritenendo che *“il tesseramento vincola reciprocamente l'atleta e la società. Laddove sorga la necessità temporanea di sospendere tale vincolo è possibile ricorrere al prestito”*, giustificando, in tal modo, l'ipotetico inquadramento nell'alveo delle condotte illecite di tutti quegli atti che possano determinare un'alterazione di tale rapporto reciproco, all'infuori dell'ipotesi del prestito.

Una simile interpretazione non può essere condivisa da questo Collegio, posto che *“nell'Ordinamento si è andato progressivamente affermando il principio della necessaria tipizzazione degli illeciti disciplinari, quale attuazione estensiva del principio di legalità, tutelato dalla Costituzione espressamente (art. 25 Cost.), (...) che sarebbe vanificato, o quantomeno largamente svuotato di contenuto, se le condotte punibili attribuibili al soggetto al quale si assicura la difesa nel procedimento giurisdizionale (e nel procedimento amministrativo) non fossero ex ante precisamente individuate dal legislatore”* (Cass. Civ., Sez. III, n. 25408 del 12.11.2013). Orientamento che, del resto, si richiama ai più alti principi già espressi con *“con la pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (provvedimento del 17/02/2004 della Grande Camera; ricorso n. 39748/98), che, in tema di illeciti disciplinari, ha richiamato la necessità che sia osservato il principio di legalità.”* (Cass. Civ., Sez. II, n. 25877 del 15.12.2016) e che risulta, del resto, ormai costantemente affermato anche dal Collegio di Garanzia dello Sport.

In tal senso, il Collegio di Garanzia ha, infatti, di recente ribadito come *“Il solco tracciato dalla norma non consente di poter allargare o restringere la portata e il novero delle sanzioni, che, peraltro, possono incidere sui campionati, i cui esiti, è bene ricordarlo, devono essere il frutto del merito sportivo. Di conseguenza, nell’approcciare le condotte violative delle regole, non è possibile discostarsi dalle specifiche previsioni normative, in corretta applicazione del principio generale penalistico del nullum crimen, nulla poena sine lege. In assenza di previsione normativa, non è pertanto possibile adottare una sanzione per una condotta non prevista, né tanto meno si può ricorrere all’analogia, che, come è noto, sconta un divieto applicativo in ambito penalistico (e la sanzione disciplinare in ambito sportivo ne è l’equivalente), in forza del principio c.d. di legalità formale, nonché per quanto previsto dall’art. 14 delle disp. preliminari al c.c., per il quale “le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”, né, vieppiù, ci si può sostituire al legislatore creando fattispecie ad hoc basate, peraltro, su ipotesi non assistite da certezza”* (decisione Collegio di Garanzia dello Sport n. 25/2025 e, conformi, nn. 85/2023 e 23/2021).

Oltre a quanto appena riportato, pare appena il caso di ricordare come, in realtà, la riforma legislativa che ha interessato l’Ordinamento sportivo negli ultimi anni abbia annoverato, tra i suoi punti cardine, proprio l’abolizione del vincolo sportivo al fine di favorire la libera “circolazione” degli atleti, prevedendo al contempo l’istituzione del premio di formazione tecnica per contemperare l’esigenza di tutela dei sodalizi sportivi, rispetto all’impegno profuso nella formazione e nella crescita degli atleti.

Tali disposizioni, e in particolare l’art. 31 del D.Lgs. n. 36 del 28.02.2021, sono state integralmente recepite dagli Organismi Sportivi, tramite apposite modifiche e integrazioni dei rispettivi Regolamenti Federali. L’interpretazione del Tribunale federale, quindi, oltre a non essere condivisibile in quanto non suffragata da alcun

fondamento giuridico, risulta essere anche in contrasto con lo spirito del legislatore ordinario e sportivo.

In conclusione, i motivi di cui in menzione meritano accoglimento, caducando, conseguentemente, la comminazione delle sanzioni per i fatti ascritti a carico della Sig.ra De Corso e della Sig.ra Krivosheina.

- V. Per quanto attiene al capo 7 di incolpazione di cui all'atto di deferimento a carico della Sig.ra De Corso, anch'esso attinente alla fattispecie del "tesseramento in appoggio", il reclamo è ugualmente fondato e merita accoglimento in virtù delle motivazioni già espresse in precedenza.

Il Tribunale Federale ha, infatti, ritenuto sussistente la responsabilità in capo alla Sig.ra De Corso, per violazione dell'art. 2 RGD, esclusivamente quale *"diretta conseguenza" "dell'accertamento della natura simulata del tesseramento delle ginnaste"*.

Ad adiuvandum, sebbene ultroneo, si precisa, quindi, quanto segue. Il capo 7 di incolpazione nell'atto di deferimento risultava così formulato: *"7.- Violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia FGI in via autonoma e in relazione all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e all'art. 8 commi 2, 3 11 e 15 del Regolamento Organico FGI "per aver costretto e/o comunque indotto le ginnaste "omissis" e Anastasia Mazzoni a stipulare l'accordo del 17 dicembre 2024 per ottenere lo svincolo dalla società Terranuova, nel quale accordo lo svincolo veniva condizionato al pagamento, oltre che delle spese per la partecipazione alle gare delle ginnaste (spese che in realtà venivano spesso sostenute direttamente dalle ginnaste), anche della indennità di preparazione (i.e. premio di formazione), indennità in verità non dovuta posto che entrambe le ginnaste si allenavano in modo continuativo e prevalente con l'allenatrice Natalia Krivosheina presso la società Montelupo, disconoscendo avanti il Tribunale il tesseramento "in appoggio" - seppur lo stesso risultasse dal modulo della*

società Terranuova - e utilizzando la minaccia, la De Corso, di non farle gareggiare per un altro anno qualora, non stipulando l'accordo nei termini anzidetti (con la rinuncia agli atti del procedimento azionato avanti il Tribunale Federale FGI dalle atlete per opporsi al diniego di nulla osta al trasferimento), fossero rimaste tesserate presso la Terranuova, ciò in considerazione del fatto che non aveva concesso e non intendeva concedere il nulla osta al trasferimento presso la ASD Montelupo".

Il Tribunale Federale si è, in realtà, limitato a stabilire (pag. 17 della sentenza) che: *"a seguito dell'accertamento della natura simulata del tesseramento delle ginnaste Mazzoni e "omissis" da parte della ASD Terranuova, la circostanza che non fosse dovuto alla predetta alcun premio di formazione ne è diretta conseguenza. Sussiste, pertanto la violazione dell'art. 2 RGD a carico della De Corso per non aver evitato che le predette ginnaste abbiano dovuto pagare una somma al fine di ottenere il nulla osta allo svincolo, nonostante la consapevolezza che il tesseramento da lei concordato, fosse simulato. Non sussiste, invece, la medesima violazione a carico di Maria Lettieri posto che non risulta dimostrata la Sua consapevolezza dell'accordo intercorso tra le due tecniche De Corso e Krivosheina".*

Il ragionamento seguito dal Tribunale non appare, in ogni caso, condivisibile, per i motivi che seguono.

Innanzitutto, occorre osservare che il capo d'incolpazione fa riferimento alla condotta di costrizione e/o induzione che la Sig.ra De Corso avrebbe posto in essere nei confronti delle ginnaste "omissis" e Anastasia Mazzoni.

Dalla sentenza impugnata non emerge, però, alcun approfondimento sulla effettiva sussistenza delle condotte contestate. Malgrado la mole di atti raccolta nelle fasi di indagine e di istruzione probatoria nel giudizio di primo grado, non risultano elementi per stabilire se la Sig.ra De Corso abbia "indotto o costretto", nel senso di cui all'atto

di deferimento e della sentenza impugnata, le atlete alla firma dell'accordo transattivo, al fine di percepire somme "non dovute".

Al contrario, è emerso che il ricorso instaurato dalle atlete presso il Tribunale Federale, avverso il diniego di concessione del nulla osta da parte della A.S.D. Ginnastica Terranuova, si è concluso con la rinuncia all'azione da parte delle atlete, in seguito alla stipula di un accordo "negoziato" tra le parti per il tramite dei propri difensori.

Il Tribunale, nonostante questa carenza probatoria, ha fatto discendere l'illiceità della condotta della Sig.ra De Corso da un semplice automatismo, ovvero da un ragionamento di tipo inferenziale: siccome l'accordo di tesseramento "in appoggio" presso la A.S.D. Ginnastica Terranuova è simulato, *"la circostanza che non fosse dovuto alla predetta alcun premio di formazione né è diretta conseguenza"* e si ritiene responsabile la Sig.ra De Corso *"per non aver evitato che le predette ginnaste abbiano dovuto pagare una somma al fine di ottenere il nulla osta allo svincolo"*.

Ne risulta però una non corrispondenza tra la condotta inizialmente contestata ("costrizione" o "induzione"), quella per la quale è stata ritenuta responsabile (una condotta omissiva "per non aver evitato il pagamento") e il fatto (accordo simulato). Rinviano a quanto già riportato circa la liceità del tesseramento "in appoggio", si deve, quindi, ulteriormente rilevare che l'argomentazione del Tribunale appare, comunque, fallace, perché da una premessa – comunque tutta da dimostrare – giunge a una conclusione smentita dalle evidenze fattuali.

Inoltre, venendo al profilo della percezione delle somme "indebite", è sufficiente rilevare che l'Allegato A al Regolamento Organico chiarisce che *"Il Premio di formazione tecnica, eventualmente dovuta per il trasferimento degli atleti, è definita autonomamente tra le Società interessate. I seguenti premi di formazione tecnica si*

devono comunque intendere come importo massimo esigibile nei casi di richiesta di svincolo unilaterale”.

Ritenuto, pertanto, che, a fronte della partecipazione al Campionato di Serie A, oltre che ad altre competizioni, delle atlete “omissis” e Mazzoni, in costanza di tesseramento per la A.S.D. Ginnastica Terranuova, la circostanza sia sufficiente a determinare l’insorgenza del diritto a percepire il premio di formazione ai sensi dell’art. 8, comma 10, R.O. ed Allegato A del R.O. da parte della A.S.D. Ginnastica Terranuova, ogni ulteriore considerazione in merito agli accordi conclusi tra le Parti è preclusa al riesame della Giustizia Federale, essendo tali determinazioni riservate alla libera discrezionalità delle Parti dalla stessa normativa federale.

VI. Quanto alla responsabilità oggettiva a carico della A.S.D. Ginnastica Terranuova e della A.P.D. Montelupo, dalle superiori argomentazioni emerge la decadenza del presupposto per la comminazione delle sanzioni inflitte alle Società reclamanti per responsabilità oggettiva.

P.Q.M.

la Corte Federale di Appello

- letti gli atti di causa;
- sentite le conclusioni formulate dalla Procura federale e dalla Procura Generale del CONI e dai difensori delle Reclamanti;
- ritenuto che il capo 8 di incolpazione, di cui all’atto di deferimento, a carico della Sig.ra Maria Lettieri, non è stato oggetto di reclamo e neppure il capo 12 di incolpazione, di cui all’atto di deferimento, in relazione al capo 8, a carico della A.S.D. Ginnastica Terranuova;
- accoglie i reclami e, per l’effetto, riforma parzialmente la decisione n. 12/2025, emessa dal Tribunale Federale in primo grado, limitatamente alle parti oggetto di impugnazione disponendo, pertanto, come segue:
 - in relazione ai **capi 2, 3 e 7** di incolpazione, di cui all’atto del deferimento, assolve la Sig.ra **Luciana De Corso**;

- in relazione ai **capi 10 e 11** di incolpazione, di cui all'atto del deferimento, assolve la Sig.ra **Natalia Krivosheina**;
- in relazione al **capo 12** di incolpazione, di cui all'atto del deferimento, assolve la **A.S.D. Ginnastica Terranuova**, ai sensi dell'art. 6, comma 5, RGD, in relazione alle violazioni di cui ai capi 2, 3 e 7 a carico della Sig.ra Luciana De Corso;
- in relazione alla **recidiva** contestata alla A.S.D. Ginnastica Terranuova, considerata la parziale riforma della decisione di primo grado, il Collegio ridetermina l'entità della sanzione ulteriore per recidiva in € 375,00, ai sensi dell'art. 25, comma 2, n. 2) RGD;
- in relazione al **capo 13** di incolpazione, di cui all'atto del deferimento, assolve la **A.P.D. Montelupo**, ai sensi dell'art. 6, comma 5, RGD, in relazione alle violazioni di cui ai capi 10 e 11 a carico della Sig.ra Natalia Krivosheina;
- stante l'accoglimento dei reclami, dispone la restituzione dei contributi per l'accesso alla giustizia versati dalle Reclamanti.

Vista la particolare complessità della controversia, il Collegio si riserva il deposito delle motivazioni nei termini di cui alle previsioni dell'art. 74 RGD.

Tutte le somme dovute per le suddette ammende dovranno essere versate nelle casse della Federazione entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione.

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Così deliberato il dispositivo, nella Camera di Consiglio del 16.02.2026.

Motivazioni depositate nel termine di cui all'art. 74 R.G.D.

Roma, 22 febbraio 2026

f.to Avv. Monica Campione

Presidente – estensore

f.to Prof. Avv. Valerio Brizzolari

Componente

f.to Avv. Claudio Antonio Crocè

Componente

f.to Avv. Gregorio Stanizzi

Segretario degli Organi di Giustizia